

Codice A1103A

D.D. 29 aprile 2026, n. 343

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009- (F.61 par 2021 - p.v. 0486/GB/RA/2021 ENTE GEST. AREE PROT. ALPI COZIE - ACC.584/2026)



ATTO DD 343/A1103A/2026

DEL 29/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 19/2009- (F.61 par 2021 - p.v. 0486/GB/RA/2021 ENTE GEST. AREE PROT. ALPI COZIE - ACC.584/2026)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 3499 del 21/07/2022 dall'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie a carico del sig. *omissis* (cod.ben. 392638) nato a *omissis* (c.f. *omissis*) e residente in *omissis* domicilio digitale (eletto in occasione dell'audizione): *omissis* , in qualità di trasgressore nei confronti del quale, con processo verbale n. 486 del 13/09/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati all'interno dell'area Protetta ZSC IT 11106 e Parco Orsiera Rocciavré, è stato accertato, nella medesima data, quanto segue:

violazione dell' art.57 comma 2 lett.f) della D.G.R. 74703 del 27/02/2017 e s.m.i. relativa al divieto di effettuare emissioni wolfhowling - non motivate da esigenze di monitoraggio/ricerca e senza autorizzazione del soggetto gestore - con riguardo alla specie lupo (*canis lupus*), all'interno delle aree suddette;

constatata la regolarità della contestazione della suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 ma che lo stesso abbia presentato, nei termini, scritti difensivi - come previsto dall'art. 18 della medesima Legge - con richiesta di audizione, regolarmente convocata e tenutasi in data 22/04/2026 presso gli uffici regionali (come da verbale agli atti dell'ente);

ritenute non rilevanti le argomentazioni sostenute dal trasgressore anche in sede di audizione, ai fini dell'esclusione della responsabilità derivante dalla violazione oggetto di contestazione;

dato atto che tali argomentazioni risultano altresì disattese anche da quanto dichiarato dagli accertatori in occasione delle controdeduzioni trasmesse su richiesta degli uffici regionali e agli atti

dell'Ente;

ritenuta la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visto in particolare art.57 comma 2 lett.f) della D.G.R. 74703 del 27/02/2017 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 55 comma 1, lett. r) della Legge 19/2009, "*Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità*";

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, tra le altre cose, si ha riguardo - ai sensi dell'art.11 della sopracitata L.689/1981 - "*alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*";

richiamate a tal fine le controdeduzioni degli accertatori che mettono in evidenza la "vivacità" della reazione del trasgressore nei confronti degli accertatori al momento della contestazione e nel contempo sottolineano le gravi le conseguenze che possono derivare dal wolfhowling e dal disturbo ripetuto nei rendez vous site del lupo sia per gli uomini che per gli stessi animali.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

dato atto che l'accertamento contabile relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale e viene di seguito richiamato:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2026	584/2026	Sanzione

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in **Euro 1100,00** la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ;

I N G I U N G E

al sunnominato sig.re *omissis* **in qualità di trasgressore, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di Euro 1100,00 a titolo di sanzione secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22 .

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti